

# LA RESISTENZA IN ASSEMBLEA COSTITUENTE E NEL TESTO COSTITUZIONALE ITALIANO DEL 1948<sup>1</sup>

Giacomo Delledonne

**SOMMARIO:** I. INTRODUZIONE.- II. CONTINUITÀ E FRATTURE NELLA STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA.- III. COSTITUZIONE E CRISI DI CIVILTÀ.- IV. SULLA NATURA DEL COMPROMESSO COSTITUZIONALE.- V. RESISTENZA, RISORGIMENTO ED ESPERIENZE EUROPEE.- VI. IL DIBATTITO RESISTENZIALE SUL RUOLO E SULLA FUNZIONE DEI PARTITI POLITICI.- VII. L'AZIONE DEI PARTITI IN ASSEMBLEA COSTITUENTE.- VIII. UN TENTATIVO DI CONCLUSIONE.- BIBLIOGRAFIA.

**Astratto:** Il saggio prende in esame le relazioni fra la Costituzione italiana del 1948 e la Resistenza antifascista del 1943-'45. Assai diffuso è il luogo comune sulla "Costituzione nata dalla Resistenza". Nel contributo si cerca di fare luce su questo nesso collocando la Costituzione nel contesto della storia costituzionale italiana e della cultura costituzionale europea e prendendo in esame tre temi fondamentali: il compromesso costituzionale, il ruolo e la concezione dei partiti politici e la rinnovata attenzione dei costituenti alle esperienze straniere.

**Abstract:** The essay deals with the relationship between the Italian Constitution of 1948 and the ideas of the anti-fascist resistance movement (1943-45). The "Constitution stemming from the Resistance" is a widespread commonplace. The contribution tries to go into this link in the light of Italian constitutional history and European constitutional culture. Three fundamental topics are considered: constitutional compromise, the role and conception of political parties and the renewed interest in foreign experience from the members of the Constituent Assembly.

**Parole chiave:** Costituzione, Resistenza, Partiti politici, Compromesso costituzionale, Costituzionalismo europeo.

**Key Words:** Constitution, Anti-fascist resistance, Political parties, Constitutional compromise, European constitutionalism.

---

<sup>1</sup> Relazione presentata alla giornata di studio e memoria per il sessantesimo anniversario della Costituzione italiana, organizzata a Sant'Anna di Stazzema (Lucca) dalla Scuola superiore "Sant'Anna" di Pisa, 21 novembre 2008. Per il loro supporto e le loro indicazioni si desiderano ringraziare i professori Emanuele Rossi, Ugo De Siervo, Andrea Pertici, Paolo Carrozza e Roberto Pertici.

## I. INTRODUZIONE

Costituzione e Resistenza. Un binomio in cui la coscienza collettiva, al pari degli *idola specus* della comunità scientifica, ravvisa alcunché di scontato, per così dire di endiadico. Il rapporto di continuità, si vorrebbe dire di filiazione, fra la guerra di liberazione del 1943-'45 e la Carta fondamentale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, non è d'altra parte soltanto il frutto di un'elaborazione compiuta *a posteriori*. Si tratta invece di un dato la cui consapevole affermazione premeva molto già agli stessi Costituenti: nella seduta del 10 settembre 1946 della prima Sottocommissione della c.d. Commissione dei 75, incaricata di redigere un progetto di Costituzione, Aldo Moro affermava infatti recisamente che "la Costituzione deve avere un significato storico ed una particolare funzione storica. Su questa base di polemica antifascista sembra opportuno affermare la priorità e l'autonomia della persona di fronte allo Stato. Questo anche dal punto di vista della funzione educativa che deve esercitare la Costituzione"<sup>2</sup>.

D'altra parte la Carta del 1948 non ha una chiara ascendenza giuridica, non è il prodotto riconoscibile di una determinata corrente del pensiero costituzionalistico. Ciò basta a differenziarla significativamente da numerose Costituzioni novecentesche: basti citare la Costituzione austriaca del 1920, potentemente influenzata dalle riflessioni teoriche di Hans Kelsen, e quella francese della V Repubblica, riconducibile al pensiero di Michel Debré. Una dottrina ormai classica, confortata dai risultati raggiunti dagli studiosi di storia contemporanea, vede invece nei partiti antifascisti, inizialmente raccolti nel Comitato di liberazione nazionale e poi uniti – perlomeno i partiti di massa – dall'esperienza del Governo tripartito, gli autentici "padri della Costituzione"<sup>3</sup> italiana. E "i politici che emergono in posizione autorevole all'interno dell'Assemblea avevano per lo più già svolto ruoli rilevanti nel corso della lotta clandestina e della fase transitoria"<sup>4</sup>.

Eppure un'osservazione più disincantata, incline a cogliere le ragioni profonde dei fenomeni giuridici al di là delle enunciazioni programmatiche o delle questioni di politica contingente, una volta compiuti questi rilievi non può fare a meno di notare quanto sia problematico specificarne la portata e le implicazioni.

---

<sup>2</sup> Aldo Moro, cit. in Francesco Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica. Un profilo dal 1946 a oggi*, Carocci, Roma, 2007, p. 41. Per un inquadramento critico del problema si può vedere E. Galli della Loggia, *Il mito della Costituzione*, in Giovanni Belardelli, Luciano Cafagna, *id.*, Giovanni Sabbatucci, *Miti e storia dell'Italia unita*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 187 e ss.

<sup>3</sup> Vezio Crisafulli, *I partiti nella Costituzione*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 111; Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, il Mulino, Bologna, 1997, p. 202. Rilievi più criticamente sfumati si trovano in Stefano Merlini, *I partiti politici ed il metodo democratico*, relazione presentata al XXIII convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Alessandria, 17 settembre 2008, su <http://associazioneidecostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200810/index.html>, p. 1 e s.

<sup>4</sup> Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente* (1973), Editoriale Scientifica, Napoli, 2008, p. 39.

Si può innanzitutto notare la difficoltà di connotare positivamente il legame fra la guerra di liberazione del 1943-'45 e il processo costituente del 1946-'48. "L'antifascismo – è stato osservato – è solo la *base* per l'accordo tra le forze politiche. Questo è destinato infatti a trovare in altro la sua sostanza positiva ... Siamo ora ... in una fase storica che è profondamente diversa dalla precedente [fase resistenziale] dal punto di vista – per dir così – logico: è la fase in cui l'antifascismo non basta più, la fase in cui occorre disegnare il figurino della nuova Repubblica, la fase in cui dire che essa è 'altro' rispetto al regime fascista è necessario, ma non è più sufficiente"<sup>5</sup>.

Si dice poi che i partiti furono gli autori della Carta; ma questa paternità prendeva le mosse da un'elaborazione precedente? Può essere illuminante un'analisi delle loro proposte programmatiche, presentate in vista delle elezioni dell'Assemblea costituente. I più avvertiti studi di storia costituzionale hanno da tempo messo in luce che i partiti avevano evitato – talora intenzionalmente – di elaborare programmi costituzionali, poiché il principale *discrimen* delle scelte politiche era rappresentato dalle posizioni assunte a proposito del *referendum* istituzionale<sup>6</sup>. Non si può perciò dire che il corpo delle disposizioni contenute nella Costituzione del 1948 rappresenti il lineare esito della vita partitica dal 1943 in poi: pare insomma incontestabile che "l'elaborazione della tematica istituzionale compiuta dai partiti politici nel corso della Resistenza e della fase transitoria [fu], oltre che confusa, assai limitata"<sup>7</sup>. Sarà sufficiente citare ad esempio il congresso della Democrazia cristiana che ebbe luogo a Roma nell'aprile del 1946, dal quale emerse una piattaforma che si limitava a ripetere alcune tradizionali parole d'ordine della dottrina sociale della Chiesa.

D'altra parte l'assenza di una cultura istituzionale diffusa nell'opinione colta dell'Italia di allora, potentemente modellata dalla svalutazione crociana e dall'indifferenza marxista nei confronti delle questioni giuridiche, non era certo priva di legami con quelle tesi, caratteristiche delle punte avanzate del progressismo, che scorgevano nella Costituzione un ripiego rispetto alle promesse rivoluzionarie della lotta antifascista. Come disse Emilio Lussu durante la discussione in Assemblea sul progetto di Costituzione, "noi siamo usciti da una rivoluzione mancata, la rivoluzione del grande movimento partigiano, la rivoluzione del Comitato di Liberazione Nazionale. Può dispiacere a molti ... per me è stato uno dei dolori più grandi della mia vita"<sup>8</sup>. Ed è ancora più noto il severo giudizio pronunciato da Piero Calamandrei due anni dopo l'entrata in vigore della Carta: "nella impossibilità di attuare immediatamente le riforme di carattere sociale vagheggiate da alcuni partiti progressivi della Costituente, questi si sono contentati di inserirne nella Costituzione almeno il preannuncio ... Così, per compensare le forze di sinistra della rivoluzione *mancata*, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione

---

<sup>5</sup> Massimo Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, "Politica del diritto", 1991, p. 185 e s.

<sup>6</sup> Cfr. Livio Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2004, p. 47; analogamente Stefano Merlini, *La forma di governo della nuova Costituzione. La "questione sociale", le norme programmatiche e la proposta della Repubblica presidenziale*, in *id.* (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 99 e ss.

<sup>7</sup> Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, *op. cit.*, p. 31.

<sup>8</sup> Cit. in Ernesto Galli della Loggia, *Il mito della Costituzione*, *op. cit.*, p. 189.

una rivoluzione *promessa*<sup>9</sup>. Vedremo in seguito che Calamandrei ebbe l'occasione di ritornare su quelle valutazioni, esprimendosi in termini alquanto differenti.

Bisogna infine tenere nella dovuta considerazione quella notevole complessità politico-istituzionale, immanente alla storia dell'Italia unita, che si era manifestata sotto il fascismo e si presentava, se possibile, accentuata negli anni compresi fra il 1943 e il 1948. Nell'elaborazione della Costituzione si può allora ravvisare una fitta rete di transazioni fra i partiti dell'"esarchia" la Monarchia – fino, naturalmente, al 1946 – le potenze alleate e la Chiesa cattolica<sup>10</sup>. Non si può infatti trascurare il fatto che la convocazione di un'Assemblea costituente fu uno dei moniti formulati dagli Alleati all'atto del provvisorio riconoscimento del Governo Badoglio e, più tardi, in occasione della conferenza di Mosca. Alla fine di questo *excursus* il quadro complessivo degli influssi che determinarono le scelte costituzionali del nostro ordinamento dopo la fine del regime fascista rischia di apparire tanto variegato da risultare quasi indecifrabile.

Penso sia perciò più opportuno avvicinare la questione rivolgendo l'attenzione soprattutto ad alcune esperienze particolari del complesso periodo compreso tra la fine del regime fascista e l'avvento della Repubblica: la prospettiva di studio più corretta, poiché più idonea a cogliere le peculiarità dell'oggetto-Costituzione, sarà probabilmente, alla luce delle considerazioni fin qui riunite, quella della storia costituzionale intrecciata al diritto costituzionale. Come ebbe modo di osservare Livio Paladin, i migliori storici della dimensione storica del diritto costituzionale sono i costituzionalisti stessi: "I confini della storia costituzionale coincidono infatti ... con la sfera dei soggetti e dei rapporti costituzionalmente rilevanti, determinata dalla cosiddetta scienza costituzionalistica. La selezione dei fatti e dei dati, di cui tale storia è destinata a comporsi, spetta pertanto ai costituzionalisti"<sup>11</sup>.

## II. CONTINUITÀ E FRATTURE NELLA STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA

Un primo punto fermo nell'indagine sui legami fra Resistenza e Costituzione può essere ravvisato nelle vicende che portarono all'emanazione della c.d. prima Costituzione provvisoria, contenuta nel d.l. lt. 25 giugno 1944, n. 151, sulla cui centralità, quale "atto di nascita del nuovo ordinamento democratico italiano", tanto insistette Piero Calamandrei<sup>12</sup>. Poco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, mentre la Corona e il Governo Badoglio

---

<sup>9</sup> Piero Calamandrei, *Cenni sulla Costituente e i suoi lavori* (1950), in *Scritti e discorsi politici*, II, *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, a cura di Norberto Bobbio, La Nuova Italia, Firenze, 1966, p. 461.

<sup>10</sup> Cfr. Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 29.

<sup>11</sup> Livio Paladin, *La questione del metodo nella storia costituzionale* (1997), in *id.*, *Saggi di storia costituzionale*, a cura di Sergio Bartole, il Mulino, Bologna, 2008, p. 25.

<sup>12</sup> Piero Calamandrei, *Cenni sulla Costituente e i suoi lavori*, op. cit., p. 420.

erano impegnati in uno sforzo di ripristino della cornice istituzionale statutaria<sup>13</sup>, il Comitato di liberazione nazionale, da poco costituito e ancora operante in clandestinità, in una dichiarazione resa a Roma il 16 ottobre pose con forza la questione costituzionale. Al rifiuto di collaborare con un Re – Vittorio Emanuele III – ritenuto irrimediabilmente compromesso col passato regime si unì la richiesta di un solenne impegno per la convocazione, alla fine della guerra, di un'Assemblea costituente pienamente sovrana. Non si trattava di abbattere la Monarchia, ma di trascinare la vita istituzionale all'esterno della cornice dello Statuto albertino. In seguito alle complesse trattative fra il nuovo Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi e i partiti del CLN, da una parte, e il Re, dall'altra – propiziate dalla mediazione di Enrico De Nicola – ebbe inizio la fase luogotenenziale. L'art. 1 della "Costituzione provvisoria" recava un impegno a deferire le fondamentali scelte costituzionali al popolo italiano, "che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato"<sup>14</sup>. Ne scaturì, secondo Calamandrei, "un ordinamento nuovo, che aveva ormai rotto ogni continuità costituzionale col regime precedente e nel quale la monarchia non poteva più vantare altro che aspettative di fatto, non già diritti fondati sul 'patto tra re e popolo', che essa aveva rotto e la cui decadenza aveva reso al popolo la sua piena sovranità. Il 'regime luogotenenziale' fu il prologo del nuovo ordinamento repubblicano, non l'epilogo del vecchio regime monarchico"<sup>15</sup>.

La richiesta di una Costituzione, avanzata dal CLN alla Monarchia, la rottura così determinatasi al livello delle fonti costituzionali dell'ordinamento giuridico e il richiamo, prevalentemente in chiave negativa, alla comune esperienza della lotta antifascista non bastano tuttavia a qualificare in senso forte il legame fra Resistenza e Costituzione. A rigore, quella "volontà di Costituzione" (*Wille zur Verfassung*) si sarebbe potuta legittimamente inscrivere nel corposo filone del costituzionalismo europeo, fin dalla rivoluzione inglese e, soprattutto, dall'art. XVI della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution". Questa interpretazione mette senz'altro capo a conclusioni significative – la rottura con vent'anni di regime fascista, caratterizzato proprio dalla negazione dei diritti fondamentali e da una, sia pur imperfetta, concentrazione dei poteri<sup>16</sup> – ma insufficienti.

S'impone dunque una valutazione maggiormente approfondita del significato della istanza perseguita allora dai partiti rappresentati in seno al CLN. A questo scopo è probabilmente opportuno prendere le mosse da un confronto con l'esperienza precedente, l'esperienza dello Statuto albertino: essa, quantunque offuscata e snaturata dalla prassi istituzionale del regime fascista, rimaneva tuttavia un ineludibile punto di riferimento sia per chi

---

<sup>13</sup> Il r.d.l. 2 agosto 1943, n. 705, di pochi giorni successivo alla svolta del 25 luglio, prevedeva infatti, non appena le condizioni politiche lo avessero consentito, "[l']elezione di una nuova Camera dei deputati", col conseguente ripristino delle istituzioni e della legalità statutaria.

<sup>14</sup> Piero Calamandrei, *Cenni sulla Costituente e i suoi lavori*, op. cit., p. 421; si veda anche Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 25.

<sup>15</sup> Piero Calamandrei, *Cenni sulla Costituente e i suoi lavori*, op. cit., p. 421.

<sup>16</sup> Cfr. Luigi Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 51.

auspicava la continuità delle istituzioni monarchico-liberali, sia per chi, viceversa, giudicava in modo particolarmente severo tutta la precedente storia unitaria nazionale. Non si può infatti negare che l'Italia fin dal 1861 – e il Regno di Sardegna già dal 1848 – avesse avuto una Costituzione, nel senso caratteristico di documento posto a presidio della “garanzia dei diritti” e della “separazione dei poteri”. La portata della cesura rispetto al passato non deve perciò essere ricercata nell’oggetto dell’appassionata disputa che oppose Ferruccio Parri a Benedetto Croce in due memorabili sedute della Consulta nazionale, il 26 e il 27 settembre 1945. Mentre l’allora Presidente del Consiglio, prestigioso esponente del Partito d’azione e comandante partigiano, aveva affermato di non credere che “si [potessero] definire regimi democratici quelli che avevamo prima del fascismo”<sup>17</sup>, il filosofo napoletano aveva seccamente replicato che l’esperienza costituzionale dell’Italia liberale “[era stata] una non interrotta e spesso accelerata ascesa nella democrazia”<sup>18</sup>.

La reale peculiarità o, se si vuole, la più autentica aporia dell’esperienza statutaria si era annidata nella sua impossibilità di conformare “in positivo” le caratteristiche dell’ordinamento giuridico. Recenti studi di storia del pensiero giuspubblicistico hanno messo assai bene in luce come le più consolidate impostazioni disciplinari del periodo prefascista – culminanti nell’opera di Vittorio Emanuele Orlando – si basassero su molteplici negazioni: “lo Statuto garantiva che l’Italia liberale non avrebbe mai avuto né il dominio di un integrale principio monarchico ... né il completo sradicamento della monarchia dalla forma di Stato e di governo, ovvero un re-funzionario e un governo democratico parlamentare ... il commento allo Statuto ... si [muoveva] tutto dentro [questi] confini, sforzandosi d’individuare in modo sempre più chiaro il ‘punto medio’ proprio della monarchia costituzionale italiana ... Si può solo osservare come tutta questa costruzione si fondasse su un necessario presupposto, il medesimo sul quale si fondava ... la dottrina giuridica della formazione dello Stato unitario: la radicale avversione nei confronti del potere costituente”<sup>19</sup>, e cioè della possibilità di una decisione sui caratteri fondamentali dell’ordinamento, con la conseguente possibile messa in discussione – o finanche rottura – del precario equilibrio statutario<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Cit. in Benedetto Croce, *Discorsi parlamentari*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 179.

<sup>18</sup> Benedetto Croce, *Sul discorso del Presidente del Consiglio*, in *Discorsi parlamentari*, op. cit., p. 179.

<sup>19</sup> Maurizio Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in Aldo Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 11 e s.

<sup>20</sup> Un significativo indizio di questa soluzione di continuità si può rinvenire nel dibattito fra Orlando e Mortati nella seduta del 23 aprile 1947. L’anziano costituente liberale presentò allora un ordine del giorno rivolto ad eliminare dalla Costituzione o a confinare in un preambolo iniziale le disposizioni relative ai “rapporti etico-sociali”, cioè alla famiglia, alla scuola, alla salute, all’arte e alla scienza. Si trattava, a suo avviso, di un elenco confuso e di scarso valore normativo – o al contrario, qualora avessero avuto effettiva portata normativa, quelle norme avrebbero invaso il campo di settori, come il diritto di famiglia, estranei alla materia costituzionale. Mortati ribatté che “non esistono materie assolutamente legislative e materie assolutamente costituzionali, ed invece sono esclusivamente le valutazioni politiche che le forze politiche fanno, in un certo momento, circa la rilevanza di una norma che decidono per il contenuto legislativo o costituzionale della medesima”. Ha osservato Maurizio Fioravanti (*Vittorio Emanuele Orlando: il giurista*, in Senato della Repubblica, *Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 25) che “non esistono dunque ‘materie’ per loro ‘natura’ adatte ad essere comprese o meno nella

Proprio questo è invece il carattere essenziale delle discussioni fra i partiti del CLN negli anni della lotta contro gli occupanti tedeschi e le forze della Repubblica sociale italiana e contribuisce a isolare questione istituzionale e questione costituzionale. Come scrivevano anonimi esponenti della Democrazia cristiana in uno scambio di lettere aperte con gli altri partiti del CLN, “monarchia e repubblica [costituiscono] pur nell’attuale assetto sociale forme giuridiche la cui importanza agli effetti della vita di una data società è lungi dall’essere vitale ... occorre un’impostazione radicalmente democratica della vita politica ed economica, impostazione che si può avere con qualunque forma istituzionale purché siano assicurati quei cardini democratici che garantiscono da una parte la libertà dei cittadini e delle minori comunità e dall’altra la possibilità di vita di ciascun individuo e famiglia”<sup>21</sup>. Si rende perciò necessaria una riflessione approfondita sui contenuti ulteriori della “volontà di Costituzione” prepotentemente emersa in quella drammatica congiuntura.

### III. COSTITUZIONE E CRISI DI CIVILTÀ

Un elemento affatto peculiare delle discussioni svoltesi durante gli ultimi anni del regime fascista e la successiva guerra civile e del processo costituente conclusosi nel 1948, è la diffusa consapevolezza del carattere epocale degli eventi che venivano a maturazione e delle scelte che si stavano compiendo. Nella prospettiva di coloro che, una volta eletti all’Assemblea costituente, sarebbero stati i più attivi nel dibattito sulla Carta fondamentale della nuova Repubblica, la Costituzione risultava essere la necessaria risposta a una crisi di civiltà avente ad oggetto “il modo di concepire la vita e la destinazione dell’uomo”<sup>22</sup>. Di tale crisi i totalitarismi da poco sconfitti – e, si vorrebbe aggiungere, quelli che allora prosperavano nell’Europa centro-orientale<sup>23</sup> – costituivano l’espressione più sinistramente nitida. Lo Stato totalitario appariva come l’ultima, per certi versi inevitabile manifestazione dello Stato moderno: “lo stato contemporaneo porta al massimo di espressione il problema o piuttosto il dramma della vita moderna, che è vita necessariamente intensamente collettivizzata – di massa, come suol dirsi – ma in cui pure il singolo, come

---

Costituzione: a decidere sui confini dell’opera costituente non può essere altro che lo stesso soggetto costituente, che è qui raffigurato in modo esplicito per il tramite delle forze politiche, dei partiti che stanno facendo la Costituzione. E quel soggetto può ben decidere di comprendere nella Costituzione il disegno di un’intera società, del complesso delle sue istituzioni. In effetti, nel ragionamento di Mortati c’è qualcosa che Orlando, e con lui tutta la cultura giuridica e politica dell’età liberale, da sempre temevano: in una parola, c’è il potere costituente”.

<sup>21</sup> Osservazioni alla dichiarazione del P.S. sulla politica del C.L.N., su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

<sup>22</sup> Giorgio La Pira, *Il valore della persona umana*, Istituto di propaganda libraria, Milano 1947, p. 6 (cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, il Mulino, Bologna 1979, p. 157).

<sup>23</sup> Non nutruva dubbi a tale proposito Piero Calamandrei allorché rimproverava alla Democrazia cristiana – e, di riflesso, alla Chiesa cattolica – di avere cinicamente negoziato, fra l’altro, la creazione di uno “Stato dei partiti” e la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi con un partito, il PCI, di cui erano note le propensioni totalitarie e l’ateismo dottrinario (*La Costituzione e le leggi per attuarla* [1955], in *Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, op. cit., p. 473).

individua, autonoma entità, vuole affermare e poter inserire una sua anzi la sua propria vita”<sup>24</sup>.

Quelle discussioni, condotte in termini filosofici e astratti sul finire degli anni Trenta o nel tentativo di sviscerare le implicazioni pratiche del radiomessaggio natalizio di papa Pio XII del 1942, trovarono poi una drammatica conferma durante la seconda guerra mondiale. Per Giorgio La Pira era impossibile ridurre le discussioni sul futuro assetto dell’ordinamento a una semplice questione di tecnica costituzionale: “il vero problema ... è ben più alto, perché si tratta di prendere posizione decisa fra due opposte concezioni di vita”<sup>25</sup>. Bersagli polemici di questa ricostruzione sono soprattutto Hegel e Rousseau. Il primo era visto come il negatore dell’individuo e il padre dello Stato totalitario, mentre il secondo era considerato il filosofo della società borghese, nata dal divorzio con la Chiesa cattolica e fondata su un’innaturale separazione fra democrazia politica ed economica. Occorre peraltro segnalare che, a dispetto delle sue pecche, la democrazia politica “borghese” rappresentava un punto fermo per i settori democristiani più attivi nella riflessione teorica e poi nel dibattito politico sulla futura Costituzione<sup>26</sup>.

Le questioni sollevate dalla crisi di civiltà erano secondo La Pira talmente radicali da spingerlo ad affermare che “la reazione socialista e comunista non è – sotto certi aspetti – priva di fondamento”<sup>27</sup>. Si tratta di un’avvisaglia, fra le tante, di una *forma mentis* che, pur se in mezzo a contrasti, godrà di largo seguito durante la redazione della Costituzione: la crisi, nella sua oggettiva gravità, ha provocato tutte le culture politiche, costringendole a prendere posizione. Poiché – ed è questo il secondo passaggio del ragionamento – l’origine della crisi risiedeva nei difetti strutturali dello Stato burocratico-accentrato, sfocianti nella negazione del valore assoluto della persona – o dell’individuo – da comuni problemi sono scaturite, pur nella diversità delle impostazioni ideali, risposte comuni, incentrate, secondo la formulazione del celeberrimo o.d.g. Dossetti, sulla “precedenza sostanziale della persona umana”.

Allo stesso modo Giuseppe Lazzati interpretava la “crisi” come una deviazione edonistica dello spirito sociale, che aveva sostituito al fine-uomo il fine-ricchezza o il fine-piacere<sup>28</sup>. Da questo assunto di partenza occorre trarre alcune deduzioni in ordine al futuro assetto dello Stato-comunità: “C’è modo e modo di intendere la libertà ed in questo particolare momento storico, per noi usciti da una esperienza politica negatrice di fatto delle libertà connesse ai diritti

---

<sup>24</sup> Antonio Amorth, *Lo stato*, in *L’ordine interno degli stati nel messaggio di S.S. Pio XII del Natale 1942*, Vita e Pensiero, Milano, 1944, p. 182, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 95.

<sup>25</sup> Giorgio La Pira, *Politica dei cattolici*, in “L’Avvenire d’Italia”, 11 agosto 1943, cit. in Paolo Pombeni, op. cit., p. 153.

<sup>26</sup> Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 163 e ss.

<sup>27</sup> Giorgio La Pira, *Il valore della persona umana*, cit., p. 19, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 158.

<sup>28</sup> Risalgono agli anni della prigionia in un campo di concentramento le riflessioni di Giuseppe Lazzati poi trasfuse in *Il fondamento di ogni ricostruzione*, Vita e pensiero, Milano, 1947 (su cui si veda Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 137).



fondamentali della persona umana, c'è pericolo che la fascinosa parola venga presa nel suo significato più superficiale o esteriore come, cioè, quel complesso di condizioni ambientali in cui ciascuno possa esercitare i propri diritti senza ingerenze statali che ne lo impediscono"<sup>29</sup>. Era il preludio della teorizzazione della libertà finalizzata, che tanto avrebbe impegnato le discussioni della Costituente. A ciò si sarebbe accompagnata la riflessione sull'opportunità di dare positivo risalto, accanto ai diritti, anche ai doveri. Poiché il "bene comune", fine ultimo della società umana, è qualcosa di diverso e di ulteriore rispetto alla somma delle finalità perseguite dai singoli, nel processo di integrazione degli ordinamenti parziali ciascuno è chiamato "non ... solo a ricevere, ma anche a dare"<sup>30</sup>.

Sul versante laico è sufficiente fare riferimento all'editoriale redatto da Piero Calamandrei per il primo numero del "Ponte", nell'aprile del 1945: "non c'è soltanto il proposito di contribuire a ristabilire nel campo dello spirito, al di sopra della voragine scavata dal fascismo, quella continuità tra il passato e l'avvenire che porterà l'Italia a riprendere la sua collaborazione al progresso del mondo; non c'è soltanto la ricerca di archi politici che aiutino la libertà individuale a ricongiungersi colla giustizia sociale, l'autonomia delle regioni con l'unità della nazione, la coscienza della patria italiana colla grande patria umana di cui tutti gli uomini sono cittadini. Ma c'è, soprattutto, il proposito di contribuire a ricostruire l'unità morale dopo un periodo di profonda crisi consistente essenzialmente in una crisi di disgregazione delle coscienze"<sup>31</sup>. Al progetto cattolico di una nuova cristianità, mutuato dalla filosofia di Jacques Maritain, fungeva qui da riscontro un'idea che fu poi ripresa soprattutto da Giovanni Spadolini negli anni della crisi della c.d. Repubblica dei partiti: "una visione ideale della storia del nostro paese proiettata nel quadro della storia d'Europa e del mondo. Una visione che, al fine di ridare valore alla persona umana imponeva ... di fondere tra loro gli ideali 'antichi' del Risorgimento e della lotta per l'unificazione nazionale con gli ideali 'nuovi' della Resistenza e della lotta contro la tirannide"<sup>32</sup>. Il 1 agosto 1943, poco dopo la svolta del 25 luglio, il medesimo Calamandrei annotava infatti nel suo diario: "Veramente la sensazione che si è provata in questi giorni si può riassumere, senza retorica, in questa frase: *si è ritrovata la patria*"<sup>33</sup>.

Proprio in tale "coscienza della crisi" è perciò racchiuso, al di là delle soluzioni tecnico-giuridiche poi effettivamente messe in atto, il significato più pregnante della sintetica teorizzazione mortatiana delle costituzioni "nate dalla Resistenza": "tale problema si propone come un esame di coscienza sulle

---

<sup>29</sup> Giuseppe Lazzati, *Il fondamento di ogni ricostruzione*, op. cit., p. 23, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 138.

<sup>30</sup> Giuseppe Lazzati, *Il fondamento di ogni ricostruzione*, op. cit., p. 42, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 139.

<sup>31</sup> Cit. in Enzo Cheli, *Piero Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana*, in Stefano Merlini (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, op. cit., p. 15.

<sup>32</sup> Enzo Cheli, *Piero Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana*, op. cit., p. 16.

<sup>33</sup> Cit. in Enzo Cheli, *Piero Calamandrei e la ricerca dei valori fondamentali della nuova democrazia repubblicana*, op. cit., p. 15.

cause della debolezza dei regimi democratici precedenti, e sui rimedi necessari ad ovviare a tali cause”<sup>34</sup>.

Questo punto è fondamentale, perché consente di inverare, di cogliere pienamente il significato della separazione tra politica e redazione della Costituzione o, usando termini cari a Enzo Cheli e a Paolo Grossi, tra politica e storia, caratteristica dell’attività dell’Assemblea costituente. Al di là e più ancora di una “divisione dei lavori” – di cui molto si è parlato, e soprattutto per la DC, a proposito degli ex popolari che avevano responsabilità di governo e dei “professorini” dossettiani impegnati nella Commissione dei settantacinque – si trattava proprio di differenti letture delle vicende dei decenni immediatamente precedenti. Come fece notare anni dopo Pietro Scoppola a Giuseppe Dossetti e Giuseppe Lazzati, “tutto il discorso di svolta epocale ... non ebbe nessuna presa sugli uomini della [precedente] generazione che ebbero una visione diversa anche della crisi del ’29. La crisi del capitalismo era vista in termini più economici, direi più concreti, mentre si ha l’impressione, dagli studi che sono stati fatti, che la vostra generazione l’abbia sentita più nei termini filosofici di crisi epocale che implicava la necessità, quindi, di indicare un nuovo modello, il modello appunto della nuova cristianità”<sup>35</sup>; “questa cultura, proprio per il suo profondo legame con il tema della crisi del sistema ... e per la sua tensione teorica, era assai più idonea a fondare uno sforzo di progettazione di una società nuova e di uno Stato nuovo che una concreta collaborazione in un’azione di governo: di fatto la cultura dei gruppi intellettuali darà il meglio di sé nel lavoro della Assemblea costituente”<sup>36</sup>.

La “coscienza della crisi” e il bisogno di offrire risposte e soluzioni per essa affondavano le loro radici negli anni immediatamente precedenti l’inizio della guerra, ma furono drammaticamente corroborati dalle riflessioni che alcuni futuri costituenti avevano sviluppato in prigionia, in esilio o nel corso della lotta clandestina. In un discorso pronunciato in occasione del giuramento dei primi giudici della Corte costituzionale, il 15 dicembre 1955, il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi attestò che la Costituzione era figlia di “quel movimento generale di idee che in Europa durante la guerra e l’esilio di governi, di uomini politici e di studiosi, ha ripensato nella sua compiutezza il problema della democrazia”<sup>37</sup>.

È dunque verso un complesso non organico di esperienze e di sensibilità che bisogna rivolgere lo sguardo. Si potrebbero citare a questo proposito Amintore Fanfani, esule in Svizzera; Giuseppe Lazzati, internato in un campo di concentramento nazionalsocialista; Giuseppe Dossetti, *leader* – lui, cattolico, in una provincia comunista – del CLN di Reggio Emilia; Giorgio La Pira, rimasto nella sua Firenze per condurre la battaglia delle idee. Ma si possono prendere ad esempio anche esperienze meno immediatamente legate alla temperie resistenziale: non sfugge, per esempio, che la statura di Alcide De Gasperi e di

---

<sup>34</sup> Costantino Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, CEDAM, Padova, 1973, p. 222.

<sup>35</sup> Pietro Scoppola, in Leopoldo Elia, *id.*, *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 34.

<sup>36</sup> Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti*, *op. cit.*, p. 136.

<sup>37</sup> Cit. in Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, *op. cit.*, p. 35.

Palmiro Togliatti molto doveva alla loro precedente attività politica, rispettivamente, a Vienna e a Mosca.

Nel prosieguo dell'analisi ci soffermeremo su tre aspetti rilevanti della vicenda costituente e della Carta fondamentale che ne è scaturita e sul loro rapporto con la precedente fase resistenziale. In primo luogo, sulla nozione del "compromesso", generalmente ritenuta una chiave interpretativa privilegiata. In secondo luogo, sull'apertura dei costituenti a influenze esterne, grazie alla quale si poté recuperare una qualche forma di continuità nella storia costituzionale d'Italia. Da ultimo, sui partiti, sul loro ruolo e sull'idea di democrazia che è sottesa al testo costituzionale. Tenteremo infine di proporre delle conclusioni sul nesso, che qui c'interessa, fra Resistenza e Costituzione.

#### IV. SULLA NATURA DEL COMPROMESSO COSTITUZIONALE

È noto come il testo licenziato dall'Assemblea costituente costituisca, secondo la *communis opinio*, il frutto di un compromesso fra i tre grandi partiti di massa – Democrazia cristiana e socialcomunisti – al quale non sono mancati significativi apporti liberali<sup>38</sup>. La nozione di compromesso è tuttavia controversa. Nelle interpretazioni che della Costituzione repubblicana valorizzano in particolare la capacità di porsi come forza integratrice, al di là delle disposizioni sull'organizzazione del potere e la formale proclamazione di diritti e libertà, il compromesso è "la base legittimante la Costituzione medesima, in quella linea raffigurata come espressione di un felice incontro tra una pluralità di tradizioni politiche e costituzionali"<sup>39</sup>; e il momento costituente è stato "occasione d'incontro tra culture diverse impegnate nell'individuazione di valori fondativi comuni"<sup>40</sup>.

Secondo differenti linee ricostruttive il compromesso ha rappresentato l'esito di un baratto fra i partiti di massa, ciascuno dei quali sarebbe stato interessato a "portare a casa", in assenza di un confronto di più ampio respiro, disposizioni giuridiche sui temi di dibattito politico (*issues*) che più gli stavano a cuore: il riconoscimento dei Patti lateranensi, la famiglia e la scuola per i cattolici; la promessa di riforme economiche strutturali per la sinistra, e così via. Lo stesso concetto di compromesso è stato allora visto "nella dimensione negativa della 'non-decisione', che a sua volta è rappresentabile, in questa linea, come l'origine incerta di una Repubblica per questo motivo costituzionalmente fragile"<sup>41</sup>. Questa linea interpretativa prende le mosse dalla pugnace critica azionista nei confronti della limitazione dei poteri legislativi ordinari dell'Assemblea, disposta dal d.lgs. lt. 16 marzo 1946, n. 98: poiché all'Assemblea non era stata riconosciuta la competenza ad approvare riforme

---

<sup>38</sup> In generale, sulla chiave interpretativa del compromesso costituzionale si veda Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), 13 ottobre 2008.

<sup>39</sup> Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, op. cit., p. 1.

<sup>40</sup> Enzo Cheli, *Perché tornare a riflettere oggi sulle origini della nostra carta costituzionale*, in id., *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 12.

<sup>41</sup> Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, op. cit., p. 1.

strutturali, “anche le tanto celebrate norme fondamentali di principio, della prima parte della Costituzione, non sarebbero ... da intendere in ‘positivo’, come espressione, limpida e coerente, di *una volontà*, ovvero del potere costituente che aveva dato vita alla Repubblica, imprimendo ad essa i suoi caratteri fondamentali proprio attraverso la scrittura di quelle norme, ma in ‘negativo’, ovvero come espressioni linguistiche non contraddittorie con ciascuna delle diverse tradizioni politiche e costituzionali che le avevano sottoscritte”<sup>42</sup>. Più chiara di tutte le critiche puntuali è una fulminante battuta calata da Calamandrei nel suo famoso discorso in Assemblea del 4 marzo 1947: “È un po’ successo agli articoli di questa Costituzione, quello che si dice avvenisse a quel libertino di mezza età, che aveva i capelli grigi ed aveva due amanti, una giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi e la vecchia gli strappava i capelli neri; e lui rimase calvo. Nella Costituzione ci sono purtroppo alcuni articoli che sono rimasti calvi”<sup>43</sup>. Frutti deteriori di questa seconda accezione del compromesso si possono senz’altro ravvisare in talune previsioni della Parte II della Costituzione, per esempio nella conformazione assunta dal bicameralismo<sup>44</sup>.

Per tentare di fare chiarezza sul punto, piuttosto che tracciare la genealogia o ricercare le influenze prevalenti nei singoli enunciati costituzionali – impresa che non sembra poter portare a risultati di particolare valore interpretativo – è forse utile indagare sulle motivazioni profonde di quella spinta al compromesso, così caratteristica delle vicende che portarono all’approvazione della Costituzione.

Una visione alta del compromesso era tipica dei “professorini” democristiani. Il gruppo raccolto attorno a Giuseppe Dossetti fin dalla fine degli anni Trenta tendeva addirittura a negare che il risultato pratico cui aspirava potesse essere etichettato come compromesso: per loro si sarebbe trattato di codificare non già “una intesa politica fra le parti rappresentate all’Assemblea che si fanno reciproche concessioni”, bensì “comuni risultati a cui è giunto il pensiero politico (giuridico, economico, ecc.) attraverso le ultime grandi crisi, pur muovendo da diversi presupposti filosofici”<sup>45</sup>. Costante è la loro determinazione a mostrare l’esistenza di una tale base comune nella cultura politica contemporanea d’ispirazione progressista. Alla preparazione di quell’“incontro” fra culture politiche differenti il “gruppo dossettiano” aveva prestato una minuziosa attenzione fin dagli anni della Resistenza. È sufficiente citare a questo riguardo una lettera inviata da Dossetti ai parroci della montagna reggiana un mese prima della Liberazione: “la Democrazia Cristiana non vuole e non può essere un movimento conservatore ma vuole essere un movimento tutto permeato dalla convinzione che tra l’ideologia e l’esperienza del liberalismo capitalista e l’esperienza, se non l’ideologia, dei nuovi grandi movimenti anti-capitalisti, la più radicalmente anti-cristiana non è la seconda,

---

<sup>42</sup> Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, op. cit., p. 2.

<sup>43</sup> Piero Calamandrei, *Chiarezza nella Costituzione* (4 marzo 1947), in *Discorsi parlamentari e di politica costituzionale*, op. cit., p. 23.

<sup>44</sup> Su cui si veda Livio Paladin, *Tipologia e fondamenti giustificativi del bicameralismo. Il caso italiano*, “Quaderni costituzionali”, 1984, p. 219 e ss.

<sup>45</sup> Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 234.

ma la prima; ed è perciò che i cristiani se sono stati finora energici e zelanti critici ed oppositori delle varie tendenze rivoluzionarie socialiste (perché materialiste, atee e violente), oggi debbono divenire, assai più di quanto finora non lo siano stati, anche critici ed oppositori altrettanto energici e zelanti delle varie teorie reazionarie che sotto l'apparenza della legalità e della giustizia in effetto possono nascondere l'illegalità, violenze ed ingiustizie non meno gravi, anche se meglio dissimulate, di quelle cui talvolta trascendono gli oppressi incompresi e ridotti alla disperazione"<sup>46</sup>. Il "compromesso" finiva perciò per apparire come l'inevitabile conseguenza di uno stato di fatto risalente a ben prima dell'elezione dell'Assemblea.

D'altra parte Pietro Scoppola ha tratteggiato in maniera efficacissima l'esistenza nell'Italia di allora di una diffusa sensibilità pre-politica, che costituiva la più solida premessa di quell'intesa di cui il "gruppo dossettiano" sarebbe stato il rigoroso promotore sul terreno costituente, a dispetto della rottura fra DC e sinistre della primavera del 1947: "C'è da chiedersi che cosa ha tenuto unito il paese negli anni del conflitto ideologico più aspro. Vi è indubbiamente, nella vita italiana di quegli anni, una riserva più profonda di valori comuni legati ad un'etica popolare di matrice cristiana che non è intaccata dal conflitto ideologico, e che esprime soprattutto nella vita delle famiglie e nelle solidarietà che nascono spontaneamente nelle aggregazioni territoriali, soprattutto nel mondo contadino ... un tessuto più profondo di rapporti umani e sociali che il conflitto ideologico non giunge ad intaccare. Si creano così solidarietà sotterranee fra i due contrapposti schieramenti, forme di implicita tolleranza, tacite connivenze su presupposti antropologici analoghi a quelli che hanno consentito al paese di restare sostanzialmente immune dalle infatuazioni razziste negli ultimi anni del fascismo, di offrire una solidarietà discreta ma efficace ai perseguitati politici, ai partigiani, ai prigionieri di guerra, agli ebrei"<sup>47</sup>. Quella rete di solidarietà diffuse si era cementata nei difficilissimi mesi seguiti all'8 settembre, per i quali una rigorosa impostazione storiografica, radicata nel liberalismo ottocentesco, ha parlato di "morte della patria"<sup>48</sup>. Proprio questi ultimi rilievi permettono di rendersi conto della fortissima pregnanza del richiamo dell'o.d.g. Dossetti, poi parzialmente trasfuso nell'art. 2 della Carta del 1948, alla "necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà ... anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose) e quindi per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, lo Stato".

Per esaurire la questione, occorre soffermarsi sulla notevole attenzione del mondo cattolico nei confronti della cultura e della tecnica giuridica. Tale acuta sensibilità, tradizionalmente indirizzata alla ricerca dei migliori strumenti di

---

<sup>46</sup> Giuseppe Dossetti, lettera circolare ai parroci della montagna reggiana, 27 marzo 1945, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, *op. cit.*, p. 188.

<sup>47</sup> Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti*, *op. cit.*, p. 177.

<sup>48</sup> Si veda Ernesto Galli della Loggia, *La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale*, in Giovanni Spadolini (a cura di), *Nazione e nazionalità in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1994.

garanzia per lo *status* della Chiesa<sup>49</sup>, era anche un formidabile strumento per tradurre in disposizioni giuridiche accortamente congegnate le istanze e le rivendicazioni, spesso assai confuse, dei partiti di massa. Come spiegò Dossetti, “di ogni diritto viene enunciato il concetto, poi vengono enunciati i mezzi tecnici di garanzia, senza affermazioni negative o complicazioni ideologiche”<sup>50</sup>.

Tenuto conto di queste premesse, appare allora assai significativa la prima formulazione, proposta da Dossetti stesso, di quelli che sarebbero poi divenuti gli articoli 7, 10 e 11. La questione dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica era affrontata nella cornice, di notevole impegno teorico, dell'integrazione fra gli ordinamenti parziali<sup>51</sup>; ciò era volto ad affermare, in modo veramente rivoluzionario, anche la “parzialità” della dimensione statale – quella “parzialità”, che, più ancora che nell'art. 7, appare ora in tutta la sua evidenza nell'art. 114, novellato nel 2001. Si prendevano perciò le mosse proprio dallo Stato, ente di secondo livello che “protegge, favorisce, coordina e, dove occorra, integra” le forme di vita sociale. Obbligo per i pubblici poteri di osservare la Costituzione e codificazione del diritto di resistenza erano i due principali corollari di questo inquadramento dei compiti statali. Seguivano il riconoscimento di alcuni ordinamenti originari: la comunità internazionale, gli altri Stati e la Chiesa cattolica. Questa apertura internazionalista comportava poi la rinuncia alla guerra offensiva, l'accettazione delle limitazioni di sovranità necessarie alla difesa della pace tra le nazioni e il riconoscimento dei Patti lateranensi.

Bisogna peraltro aggiungere che la particolare attenzione dei dossettiani all'elaborazione di formule che potessero realmente rappresentare un terreno d'incontro fra le varie tendenze ideologiche rappresentate all'Assemblea fu assecondato dagli altri partiti, che pure spesso non avevano svolto una riflessione altrettanto approfondita. Si può assumere ad esempio di questa affermazione la pragmatica reazione di Togliatti alla relazione generale sui principî dei rapporti civili, presentata da La Pira alla I Sottocommissione nella seduta del 9 settembre 1946. Nella relazione, dove era teorizzata la rifondazione dei classici diritti di libertà sulle ceneri lasciate dalla crisi degli anni precedenti, si affermava che “lo Stato totalitario fu essenzialmente una crisi totale del valore della persona quale era stata elaborato, sui dati dell'Evangelo e dalla più alta meditazione umana, durante tutto il corso della civiltà cristiana”. Il segretario del Partito comunista replicò che secondo il suo modo di vedere “il testo costituzionale proposto ... [peccava] di quello che [avrebbe chiamato] un eccesso di ideologia”. Accogliendo una simile formulazione testuale – ma la critica, si badi, non si estendeva ai principî ad essa collegati – si sarebbe infatti corso il pericolo di legare la Costituzione a un'ideologia religiosa (*sic*), ciò che

---

<sup>49</sup> Su questo tema, considerato dal particolare versante della “prima generazione” dell'Università cattolica, si veda Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 36 e ss.

<sup>50</sup> Giuseppe Dossetti, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 235.

<sup>51</sup> È stato del resto dimostrato che Dossetti era a conoscenza della teoria degli ordinamenti di Santi Romano (Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 60).

avrebbe comportato “il rischio di creare una scissione nel corso della Nazione, di aprire una discussione ... infiniti dibattiti...”.

Come scrisse anni dopo Costantino Mortati, che a quella intuizione avrebbe dato sostanza teorica, “Nulla in contrario sarebbe argomentabile dal rilievo ... della coesistenza nella costituzione di tre motivi ispiratori: il cristiano, il liberale, il socialista, poiché, se si prescinde dal fondamento dottrinale (o strettamente confessionale, o illuminista, o materialista) posto a sostegno rispettivamente di ciascuna delle ideologie, fatte apparire di volta in volta nel corso storico in polemica l’una rispetto all’altra, e si ha invece riguardo al nucleo dei valori più essenziali presupposti da ognuna, si scorge la loro sostanziale affinità, muovendo tutte dalla stessa esigenza della tutela e del potenziamento della persona”<sup>52</sup>.

## V. RESISTENZA, RISORGIMENTO ED ESPERIENZE EUROPEE

Il riconoscimento ricevuto nel testo costituzionale dal principio internazionalista non può essere ritenuto estraneo alla riflessione condotta negli ambienti antifascisti sia durante il ventennio, sia nel corso della guerra di liberazione. Si è detto prima delle impressioni e più ancora delle emozioni di Calamandrei all’indomani della svolta del 25 luglio. A mano a mano che la Resistenza si avvicinava al suo esito vittorioso, diventava più forte la sensazione di un ritorno dell’Italia nella comunità delle nazioni europee, nel segno di una forte continuità col Risorgimento. Questo *refrain*, ricorrente nelle riflessioni dei protagonisti della cultura laica e liberale, è in realtà espressione di un sentire comune a quasi tutte le componenti della lotta di liberazione<sup>53</sup>. “La carta del 1948, per chi la valuti come documento espressivo di una certa cultura istituzionale, non è un prodotto esclusivamente nazionale. Il fatto si spiega ove si pensi che alcuni dei costituenti ... avevano completato la loro formazione politica nei lunghi anni dell’esilio; altri, pur rimasti in patria, erano riusciti a tenere contatti con alcuni degli ambienti più vivi delle democrazie europee. Questi contatti si erano poi intensificati nel corso della Resistenza e della occupazione alleata. Dopo la lunga clausura fascista, la vita pubblica italiana, accanto al riflusso di modelli antiquati, propri dell’età prefascista, comincia, di conseguenza, a registrare anche formule e linguaggi nuovi, un diverso stile nel ‘fare politica’...”<sup>54</sup>. Nella lettera del Pd’A agli altri partiti rappresentanti nel CLN, risalente al 1944, questa sensazione acquisiva già una più salda consistenza progettuale. Vi si chiedeva infatti al Governo italiano di “considerare sua la causa delle Nazioni Unite e comportarsi in modo da far comprendere all’estero in modo inequivocabile che la democrazia italiana sente legate indissolubilmente le sue sorti a quelle della rinascita democratica in tutti gli altri paesi” e di “avviare lo Stato italiano ad una collaborazione sempre più stretta e profonda con le democrazie europee sorte dalla guerra di resistenza e di

---

<sup>52</sup> Costantino Mortati, voce *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 221 e s.

<sup>53</sup> Di “un’ignoranza assoluta” all’inizio della propria esperienza politica parla espressamente Giuseppe Dossetti (in Leopoldo Elia, Pietro Scoppola, *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, op. cit., p. 28).

<sup>54</sup> Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 35.

liberazione, in modo da giungere ad una loro unione federale”<sup>55</sup>. In questo modo la Costituzione si salda con la Resistenza e coi primi appelli europeisti, come quello di Ventotene lanciato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

Un analogo significato sprovincializzante assunse il forte interesse dei protagonisti della stagione costituente per le soluzioni costituzionali adottate in altri ordinamenti. Nonostante non siano stati granché utilizzati durante i lavori dell’Assemblea, i contributi proposti dalla Commissione Forti e gli studi promossi dal Ministero per la Costituente ebbero il merito d’introdurre in Italia una gran massa di dati ai quali in precedenza, a causa dell’indirizzo formalistico prevalente negli studi di diritto pubblico, non era stata dedicata grande attenzione. Se si tralascia il partecipe interesse nei confronti della tormentata gestazione delle due Costituzioni della IV Repubblica francese, vale la pena di sottolineare l’importanza dell’esperienza della clandestinità e dell’esilio in vista della costruzione dell’ordinamento regionale. Secondo un giudizio assai diffuso, la Corte costituzionale e le Regioni sono i due istituti più innovativi della Parte II della Carta, per il resto senz’altro meno originale della prima. Il dibattito sulla Corte costituzionale si è svolto in maniera affrettata e confusa: erano del resto assai poco conosciute sia l’opera di Kelsen, sia la Costituzione austriaca del 1920. È invece indubbio che le istanze che furono poi trasfuse nel Titolo V della Parte II dovessero molto a suggestioni cattaneane, riattualizzate dalle correnti di emigrazione politica in Svizzera e dalla partecipazione di molti antifascisti italiani alla guerra civile spagnola<sup>56</sup>.

Di questa ritrovata continuità nella storia d’Italia diede attestazione, ancora una volta, Piero Calamandrei, ben consapevole di quanto tale processo fosse stato mediato e filtrato dall’esperienza della clandestinità e della guerra insurrezionale: “La Costituzione conserva intatto, per chi resta fedele alla Resistenza, il suo valore di messaggio. Dai suoi articoli parlano a noi le voci familiari, auguste e venerande, del nostro Risorgimento. La Repubblica dell’art. 1, la Repubblica pacifica dell’art. 11 che ‘ripudia la guerra come strumenti di offesa alla libertà degli altri popoli’, è Giuseppe Mazzini; lo ‘spirito democratico’ che, secondo l’art. 52, deve presiedere alla ricostruzione dell’esercito, è Giuseppe Garibaldi. Nell’art. 8, che proclama tutte le confessioni religiose ‘ugualmente libere dinanzi alla legge’, par di riconoscere la voce di Camillo Cavour; dall’art. 27, che abolisce la pena di morte, parla Cesare Beccaria; dall’art. 115, che riconosce l’autonomia regionale, riecheggia dopo un secolo il monito di Carlo Cattaneo: ‘bisogna che le regioni si sveglino alla vita pubblica...’”<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Vittorio Foa, Riccardo Lombardi, Altiero Spinelli, *Lettera aperta del Partito d’azione a tutti i partiti rappresentati nel Comitato di liberazione nazionale*, in “L’Italia libera”, 30 novembre 1944, su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

<sup>56</sup> Una dottrina maggioritaria, ancorché non unanime, vede nella Costituzione della II Repubblica spagnola il più immediato progenitore del modello di “Stato regionale” consacrato nella Carta del 1948 (cfr. Silvio Basile, *La cultura politico-istituzionale e le esperienze “tedesche”*, in Ugo De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, I, *Costituzione italiana e modelli stranieri*, il Mulino, Bologna, 1980, p. 94 e s.).

<sup>57</sup> Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, op. cit., p. 576.



## VI. IL DIBATTITO RESISTENZIALE SUL RUOLO E SULLA FUNZIONE DEI PARTITI POLITICI

Senz'altro non è casuale che uno dei rari temi d'interesse costituzionale che furono oggetto di dibattito già durante la Resistenza fosse quello dei partiti politici e del loro ruolo. Il c.d. "dibattito delle cinque lettere", innescato nel 1944 da una lettera aperta del Pd'A alle altre componenti del CLN, piuttosto che sviluppare in modo analitico proposte per l'imminente dibattito costituzionale si struttura come un confronto dialettico sulla nozione di partito politico e sui rapporti fra istituzioni e società civile nella parte d'Italia interessata dall'attività del Comitato e, in prospettiva, in tutta l'Italia liberata.

Il dibattito prende l'avvio dalla dura critica del Pd'A nei confronti di una pura e semplice restaurazione dello Stato prefascista, raccolto attorno alla Corona e alle istituzioni statutarie. Come si è visto in precedenza, tale era in effetti l'obiettivo di Vittorio Emanuele III e del Governo Badoglio. La soluzione risiede, secondo gli esponenti del Partito d'azione, nella presa d'atto della natura non transitoria, ma permanente del fenomeno resistenziale: "le forze armate partigiane non rappresentano un passeggero fenomeno, ma devono diventare la forza armata della nuova democrazia italiana con cui si dovrà provvedere ... anche a costituire i quadri fondamentali della polizia e del futuro esercito popolare"<sup>58</sup>. Di questo davo devono perciò essere tratte tutte le conseguenze, anche al livello della forma di Stato futura: la rete dei Comitati di liberazione nazionale, fondati sulla collaborazione paritetica fra democristiani, comunisti, socialisti, liberali e azionisti, deve diventare la struttura portante del nuovo Stato democratico e decentrato. Ciò che rendeva intimamente contraddittorio il disegno azionista, peraltro ispirata a principi di democrazia e di pluralismo che saranno poi formalmente recepiti nella Carta costituzionale, era la costante "forte divaricazione fra la modernità e la coerenza della proposta politica della quale il partito [era] portatore e la sua incapacità di attrarre consensi"<sup>59</sup>. Nonostante nel documento si parli di valorizzazione delle autonomie, anche territoriali, appare evidente che la prassi ritenuta più idonea a conseguire tale obiettivo sia caratterizzata da una guida politica fortemente centralizzata e affidata all'iniziativa di ristrette élites. D'altro canto nella riflessione dei rappresentanti del liberalismo avanzato fra le due guerre mondiali – fra i quali spicca senz'altro Carlo Rosselli – non sono assenti forti critiche nei confronti del partito d'integrazione sociale, ritenuto fonte di autoritarismo e veicolo di quella continuità profonda della storia nazionale che secondo Piero Gobetti aveva consentito l'affermarsi del fascismo<sup>60</sup>.

Diverso nell'ispirazione, ma non nei risultati è il quadro che si può rinvenire nella replica preparata dalla componente comunista della lotta di liberazione, contenente una fedele trasposizione delle teorie di Lenin sulla rivoluzione: "I partiti non hanno mai costituito e non possono costituire che

---

<sup>58</sup> Piero Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, op. cit., p. 576.

<sup>59</sup> Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti*, op. cit., p. 101.

<sup>60</sup> Cfr. Gaetano Quagliariello, *Il partito e la forma di governo nella riflessione dei liberali e degli azionisti nella stagione costituente*, in Silvano Labriola (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, I, *Sovranità e democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 90 e s.

un'avanguardia di elementi politicamente attivi, più formati e magari cristallizzati"<sup>61</sup>.

Assai differente era invece la linea seguita, già all'epoca del più volte evocato "dibattito delle cinque lettere", dagli esponenti della nascente Democrazia cristiana. In tale linea è indubbiamente lecito scorgere un primo germe di quella concezione del partito politico come strumento d'integrazione che si sarebbe poi riversata nel testo della Carta fondamentale: "ogni seria e ordinata vita politica non può aversi se non entro il quadro dei vari partiti i quali ... debbono rispecchiare tutte le esigenze economiche e sentimentali, nazionali e religiose, materiali e morali, dell'intero popolo"<sup>62</sup>. Allo stesso modo nel 1943 La Pira avvertiva, usando il suo caratteristico linguaggio: "sorge per la cristianità il dovere di organizzarsi politicamente, per assolvere questo compito preciso: preparare essa nuovi congegni economici, politici, giuridici e culturali che siano adeguati alle premesse metafisiche e religiose dell'Evangelo: cioè preparare essa le nuove strutture sociali nelle quali – come dice Maritain – siano rifratte quelle esigenze di interiorità, libertà, e di fraternità che sono le esigenze insopprimibili della persona umana"<sup>63</sup>. Si può ravvisare in tralice in queste proclamazioni la concezione, riconducibile all'art. 49 Cost., del partito politico quale "espressione spontanea di un'esigenza organizzativa presente nella società civile"<sup>64</sup>.

Riveste peraltro un interesse non secondario il fatto che rilievi parzialmente affini provenissero dal PLI, il partito più di tutti desideroso di ripristinare la continuità nei confronti dell'esperienza prefascista dello "stato liberale italiano, che ha retto il Piemonte prima e poi l'Italia unita nel suo non inglorioso cammino da Novara a Vittorio Veneto"<sup>65</sup>. Uno degli assi portanti della storiografia d'ispirazione liberale è proprio un atteggiamento sospettoso nei confronti dei partiti politici, unito all'amara convinzione che la fine *de facto* dell'esperienza statutaria fosse dovuta essenzialmente all'introduzione di una legge elettorale proporzionale. Tuttavia fin dalla metà degli anni Venti il più prestigioso rappresentante dell'antifascismo liberale, Benedetto Croce, aveva meditato in profondità sull'indispensabilità dei partiti politici in vista della conquista di quell'interesse generale che poteva ormai prefigurarsi soltanto come il risultato di una libera competizione fra partiti<sup>66</sup>. Naturalmente Croce declinava il problema in una prospettiva non assimilabile a quella dei gruppi cattolici, tesi principalmente a valorizzare le comunità intermedie in un complesso movimento d'integrazione. Il principale beneficio derivante da una

---

<sup>61</sup> Emilio Sereni, *Lettera aperta del Partito comunista italiano ai partiti e alle organizzazioni di massa aderenti al Clnai*, in "La nostra lotta", 15 dicembre 1944, su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

<sup>62</sup> *Risposta della D.C. alle lettere del P.d'A e del P.C.*, in "Il popolo", 28 febbraio 1945, su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

<sup>63</sup> Giorgio La Pira, *Premesse della politica*, LEF, Firenze, 1945, p. 186, cit. in Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, op. cit., p. 169.

<sup>64</sup> Paolo Ridola, voce *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 77.

<sup>65</sup> Filippo Jacini, *Lettera P.L.I.*, in "Libertà", febbraio 1945, su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

<sup>66</sup> Su questi temi si veda Gaetano Quagliariello, *Il partito e la forma di governo nella riflessione dei liberali e degli azionisti nella stagione costituente*, op. cit., p. 88 e ss.

vita politica imperniata sulla dialettica fra i partiti sarebbe invece consistito nella promozione di un liberalismo “metapolitico”, “indirizzato a fondare la libertà di tutti i partiti”<sup>67</sup>.

Queste ultime annotazioni ci consentono inoltre di ricollegarci alle conclusioni suggerite in precedenza in tema di compromesso costituzionale. I partiti protagonisti del compromesso – nel significato che a questa parola attribuirono, fra gli altri, Dossetti e Mortati – non sono semplicemente “parti” che esprimono interessi settoriali senza curarsi del bene comune<sup>68</sup>. Si tratta invece, per usare un’espressione mortatiana, di “parti totali”, “ovvero quel tipo speciale di ‘parte’ che senza rinnegare la sua parzialità è però storicamente chiamato a produrre unità, a ricondurre gli interessi frazionali e particolari all’interesse generale”<sup>69</sup>.

## VII. L’AZIONE DEI PARTITI IN ASSEMBLEA COSTITUENTE

Come per altri aspetti della vicenda costituente su cui ci siamo soffermati in altre parti di questo saggio, anche la questione del ruolo dei partiti politici può essere rischiarata, oltre che dalle costruzioni teoriche, anche dai comportamenti concretamente messi in atto dai partiti stessi. Risiede in ciò, a mio modo di vedere, il principale apporto delle sinistre all’elaborazione della carta. La storiografia si è incaricata di mettere in luce la relativa impreparazione tecnica delle sinistre rispetto all’elaborazione di una Carta costituzionale<sup>70</sup>. Si è detto in precedenza del tenace pregiudizio negativo della cultura crociana nei confronti del diritto e, in genere delle scienze sociali. Quella cultura era stata pienamente assorbita, per il tramite della mediazione gramsciana, fra le influenze sulla cui base Togliatti si sforzava di edificare il “partito nuovo”. Per i problemi che qui c’interessano, tuttavia, ciò non aveva fatto che rafforzare la svalutazione marxista nei confronti del fenomeno giuridico, ritenuto una mera sovrastruttura dei rapporti economici.

Il contributo delle sinistre alle discussioni sul progetto di Costituzione appare perciò inevitabilmente assai sproporzionato – e per difetto – rispetto alla loro partecipazione alla guerra civile. L’opera di critica militante svolta da intellettuali e tecnici vicini al PSIUP e al PCI, come Massimo Severo Giannini e Vezio Crisafulli, non trovò apprezzabili riscontri nei dibattiti dell’Assemblea e delle sue Commissioni, in cui prevalse, soprattutto da parte socialista, la declamazione di vietati *slogan* giacobini sulla sovranità popolare<sup>71</sup>. Se un loro fondamentale contributo deve essere trovato, questo si trova nell’accettazione – forse rassegnata, forse con più di una riserva mentale – ma pur sempre

---

<sup>67</sup> Benedetto Croce, *Movimento liberale e partiti politici*, cit. in Gaetano Quagliariello, *Il partito e la forma di governo nella riflessione dei liberali e degli azionisti nella stagione costituente*, op. cit., p. 91.

<sup>68</sup> Si tratta di quelle “fazioni” che costituiscono l’idolo polemico dei due estensori dei *Federalist Papers*, Alexander Hamilton e James Madison.

<sup>69</sup> Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, op. cit., p. 3.

<sup>70</sup> Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti*, op. cit., p. 204 e s.

<sup>71</sup> Parla di “ideologismo generico e pregiudiziale” Silvio Basile, *La cultura politico-istituzionale e le esperienze “tedesche”*, op. cit., p. 57.

nell'accettazione di una concezione non rivoluzionaria della democrazia. Si trattò di una decisiva cesura rispetto alla logica palinogenetica e rivoluzionaria che sovente affiora, per esempio, nel "dibattito delle cinque lettere", al quale abbiamo accennato in precedenza. È stato rilevato che "all'indomani del secondo conflitto mondiale l'eredità della 'cultura della rivoluzione' è presente e operante nei partiti della sinistra italiana: non solo ... nei partiti della sinistra marxista, socialista e comunista, ma anche, in forma diversa, nella proposta azionista proprio in ragione della radicale discontinuità da essa invocata e della conseguente necessità di una forte guida "giacobina" del processo di ricostruzione democratica. Il problema invece della fondazione della democrazia era ed è costantemente quello di uscire dalla cultura della rivoluzione, di superare cioè l'idea di un'ora x, di un evento straordinario o di un inizio destinato ad aprire una volta per tutte una storia nuova e un regno della libertà, per accettare invece la logica aspra e realistica del 'farsi' progressivo e conflittuale della libertà e della giustizia attraverso un processo del quale la democrazia garantisce le condizioni; la democrazia come processo e non come ordine definito era il passaggio culturale necessario per la rinascita democratica"<sup>72</sup>.

In un comizio tenuto a Pisa il 12 marzo 1946, in occasione dell'apertura della campagna elettorale per le elezioni dell'Assemblea costituente, Togliatti dichiarava: "La battaglia che noi iniziamo oggi deve essere una battaglia democratica, libera, ordinata, civile: noi non abbiamo bisogno oggi di nessuna violenza ... oggi la violenza a noi non serve. Oggi ci siamo riacquistati la libertà e nella libertà e con la libertà vogliamo vincere perché siamo sicuri di vincere". Sono dichiarazioni che non vanno esenti da sospetti di ambiguità e di tatticismo – la "doppiezza" più volte rimproverata al PCI – ma certo più caute di quelle coeve di Pietro Nenni: "La Repubblica o sarà socialista o non sarà".

Molto diverso nei toni è il giudizio che lo stesso Togliatti e Lelio Basso diedero del compromesso nelle celebri sedute del marzo del 1947. Il primo affermava: "noi non abbiamo cercato un compromesso con mezzi deteriori ... Meglio sarebbe dire che abbiamo cercato di arrivare ad una unità, cioè d'individuare quale poteva essere il terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse, ma un terreno comune che fosse abbastanza solido perché si potesse costruire sopra di esso una costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare"<sup>73</sup>. Ancora più significativo per i nostri fini è il discorso di Basso: "Si è da più parti mossa a questo progetto di costituzione la critica che esso rappresenti il frutto di un compromesso ... Se con questo si vuol dire che il progetto di costituzione è il frutto di uno sforzo di diversi partiti per trovare un'espressione concorde che rappresenti l'espressione della volontà della grande maggioranza degli italiani, questo non è un difetto. Noi non abbiamo mai pensato che si potesse portare a questa Assemblea una costituzione socialista, non abbiamo mai pensato che si potesse portare a questa Assemblea una

---

<sup>72</sup> Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti*, op. cit., p. 26.

<sup>73</sup> Seduta del 5 marzo 1947, cit. in Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 58 e s.

costituzione che fosse il frutto di punti di vista particolari ... In questo senso noi voteremo in questa costituzione degli articoli che certamente non corrispondono alle tradizioni del partito socialista ed altri che contraddicono a quelle che sono le nostre aspirazioni lontane; ma voteremo degli articoli che siano l'espressione della complessa realtà oggi in atto e li voteremo con perfetta lealtà"<sup>74</sup>.

Come si vede, manca in questa linea di pensiero una visione del compromesso assimilabile *tout court* a quella, su cui abbiamo insistito in precedenza, che fu propria del "gruppo dossettiano": sull'incontro fra culture politiche diverse prevale infatti la sottolineatura degli effetti positivi della dialettica fra i partiti. Vi si trovano però un fondamentale aggiornamento del patto di unità d'azione dei partiti del CLN e un suo adattamento alle logiche, inevitabilmente differenti, dello Stato costituzionale. Di tale mutamento di prospettiva pare essersi reso conto anche Calamandrei, il quale negli anni Cinquanta scriveva: "La Costituzione ... non è altro che lo spirito della Resistenza tradotto in formule giuridiche: il programma legalitario di rinnovamento democratico al quale si sono impegnati tutti gli uomini liberi"<sup>75</sup>.

## VIII. UN TENTATIVO DI CONCLUSIONE

Vengo quindi alle conclusioni. Sebbene necessiti di andare soggetta a diverse sfumature critiche, la tesi di un legame peculiare e di una continuità fra la Resistenza e la Costituzione approvata nel 1948 mantiene gran parte della sua validità. Tale legame abbisogna di una specificazione: la fase resistenziale e la fase costituente rappresentano due momenti distinti nella storia costituzionale italiana. Gran parte degli equivoci e delle delusioni sulla "Resistenza tradita" nascono probabilmente da un'indebita sovrapposizione del secondo momento al primo. Soltanto distinguendo fra gli aneliti della Resistenza – dalla nuova cristianità alla rivoluzione sociale – e le differenti caratteristiche della redazione e dell'approvazione di una Carta costituzionale in un'assemblea parlamentare, sia pure *sui generis*, si può rendere giustizia a ciascun aspetto della vicenda. Di questa travagliata costruzione di senso forniscono un vivissimo saggio i molteplici ripensamenti in cui incorse, come abbiamo avuto modo di notare, la posizione di Calamandrei a proposito della Costituzione repubblicana. Considerazioni del medesimo segno si possono svolgere, per converso, a proposito del progressivo distacco dalla politica nazionale di personaggi come Dossetti, La Pira e Lazzati.

Chiarito questo punto preliminare, diversi dati concorrono a rinvigorire la tesi della continuità fra Resistenza e Costituzione e a dare un senso ben preciso a certi principî informativi della Carta. Si tratta innanzitutto di una continuità soggettiva: più volte abbiamo avuto modo di soffermarci sul fatto che coloro che svolsero un ruolo-guida alla Costituente si fossero già segnalati durante la clandestinità o la lotta armata. Questa sostanziale coincidenza ha portato Enzo Cheli a definire la Costituzione come "un prodotto, forse [l']ultimo

---

<sup>74</sup> Seduta del 6 marzo 1947, cit. in Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 59 e s.

<sup>75</sup> Cit. in Costantino Mortati, voce *Costituzione della Repubblica italiana*, op. cit., p. 221, nt. 225.

prodotto, della fase resistenziale”<sup>76</sup>. Aggiungeremmo che la Costituzione è il prodotto più maturo della Resistenza. Precedentemente abbiamo segnalato come, in coincidenza con lo sfaldarsi delle istituzioni statali dopo la caduta del Governo Mussolini, il tessuto sociale italiano avesse retto grazie alla presenza di una fitta rete di solidarietà trasversali, raccolta attorno alla famiglia, alla Chiesa, alle organizzazioni partigiane, ai risorgenti partiti di massa. Ciò consente di assegnare alla nostra Costituzione una posizione affatto particolare nel panorama del costituzionalismo novecentesco. Si vuole dire con ciò che i contenuti della Costituzione sono anche un prodotto della travagliata congiuntura in cui essa vide la luce. Lungi dal costituirne un limite, le sue origini “politiche” e resistenziali le hanno consentito di affondare saldamente le radici nel vivo corso della storia. Paolo Grossi parla, per questo tipo di Costituzioni, di “intensa tipicità storica”<sup>77</sup>. Collocandosi nella scia della Carta weimariana del 1919 – ma in modo assai più pregnante, in ragione della catastrofe della seconda guerra mondiale, del confronto a distanza coi totalitarismi e della riflessione sul fallimento di Weimar stessa – la Costituzione repubblicana del 1948 si propone non già e non più “come ‘carta dei diritti’, catalogo di indole filosofico-politica recante l’elenco di situazioni del generico cittadino che lo Stato era tenuto a rispettare, bensì come autentica Costituzione, norma giuridica rispecchiante e disciplinante la complessità di una società nazionale, specchio fedele di essa, interpretazione dei suoi valori storici e traduzione di questi in principii e regole di vita”<sup>78</sup>.

Queste ultime osservazioni consentono inoltre di ricollegarci alle annotazioni che sono state proposte relativamente alla transizione da una concezione rivoluzionaria a una concezione “processuale” della democrazia, pregiudiziale a qualsiasi possibilità di radicamento dei principi del costituzionalismo. In vista della determinazione dei caratteri fondamentali di un ordinamento giuridico l’astrattezza delle dichiarazioni dei diritti della rivoluzione francese e dell’Ottocento liberale non si differenzia apprezzabilmente dagli schematismi caratteristici dell’analisi marxiana della società. Da qui il particolare valore di alcuni dei caratteri tipici della Costituzione del 1948, come l’indole compromissoria e la visione presbite. Le c.d. norme programmatiche, racchiuse in disposizioni realmente dotate di portata normativa ma al contempo diverse dalle norme precettive, poterono essere attuate in modo accorto e graduale anche grazie al parallelo affermarsi del sindacato di legittimità costituzionale ad opera della Corte costituzionale dopo il 1956. In un contesto sociale percorso da profonde lacerazioni, com’era il caso dell’Italia dopo il 1945, appare perciò assai lungimirante la scelta, riconducibile principalmente alla volontà di De Gasperi, di limitare i poteri dell’Assemblea costituente: “una volta isolata l’attività dell’Assemblea dagli svolgimenti più occasionali (o reputati tali) della vicenda politica e una volta ridotte le spinte che su tale attività è in grado di esercitare l’opinione pubblica ... si creano anche le condizioni migliori per conservare, all’interno dell’aula di Montecitorio, quello che fu chiamato lo ‘spirito del 2 giugno’: in quest’aula, stante l’incertezza che ancora avvolge gli sbocchi finali della lotta ideologica apertasi su scala mondiale, le basi dell’unità

---

<sup>76</sup> Enzo Cheli, *Il ruolo della Carta repubblicana nello sviluppo delle istituzioni italiane* (1977), in *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna, 1978, p. 83.

<sup>77</sup> Paolo Grossi, *L’Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 234.

<sup>78</sup> Paolo Grossi, *L’Europa del diritto*, op. cit., p. 237.

antifascista restano pur sempre l'unico punto di riferimento utile ai fini di un 'programma dello Stato' di largo respiro, da consegnare alle generazioni future ... la carta repubblicana si colloca ... al momento della sua apparizione, in una posizione che, al tempo stesso, è ritardataria e anticipatrice. La Costituzione del 1948 è in ritardo quando trascura di registrare gli svolgimenti più recenti della vicenda politica e il nuovo equilibrio delle forze che, a partire dai primi mesi del 1947, si è già determinato nel paese; ma è anche in anticipo nella misura in cui, intuendo le tendenze meno apparenti della vicenda politica italiana, giunge a segnare alcune linee di sviluppo del sistema che, sia pure su tempi lunghi, saranno infine destinate a prevalere"<sup>79</sup>.

Provando a sintetizzare ciò che abbiamo fin qui tentato di argomentare, potremmo dire che la Costituzione entrata in vigore il 1 gennaio 1948 non sarebbe potuta venire ad esistenza, coi contenuti e i presupposti ispiratori che le sono propri, senza la drammatica prova della Resistenza partigiana durante la guerra civile. Tuttavia la stessa Resistenza non avrebbe potuto realizzare almeno una parte dei propri scopi – quell'organico ripensamento del problema della democrazia evocato da Gronchi nel 1955 – senza scendere, arricchendolo, sul terreno del costituzionalismo. Se la Costituzione italiana ha retto bene – o meglio di altre – alla prova del tempo, lo si deve anche a questo suo profondo radicamento storico.

## BIBLIOGRAFIA

*Resistenza (idee costituzionali della)*, su <http://www.dircost.unito.it/altriDocumenti/documenti.shtml>.

Francesco Bonini, *Storia costituzionale della Repubblica. Un profilo dal 1946 a oggi*, Carocci, Roma, 2007.

Piero Calamandrei, *Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente*, Vallecchi, Firenze, 1995.

Piero Calamandrei, *Scritti e discorsi politici, II, Discorsi parlamentari e politica costituzionale*, a cura di Norberto Bobbio, La Nuova Italia, Firenze, 1966.

Enzo Cheli, *Costituzione e sviluppo delle istituzioni in Italia*, il Mulino, Bologna, 1978.

Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente* (1973), Editoriale Scientifica, Napoli, 2008.

Benedetto Croce, *Discorsi parlamentari*, il Mulino, Bologna, 2002.

---

<sup>79</sup> Enzo Cheli, *Il problema storico della Costituente*, op. cit., p. 76 e ss.

Ugo De Siervo (a cura di), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, I, *Costituzione italiana e modelli stranieri*, il Mulino, Bologna, 1980.

Mario Dogliani, *Introduzione al diritto costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1994.

Leopoldo Elia, Pietro Scoppola, *A colloquio con Dossetti e Lazzati*, il Mulino, Bologna, 2003.

Luigi Ferrajoli, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Maurizio Fioravanti, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in Aldo Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 3 e ss.

Maurizio Fioravanti, *Vittorio Emanuele Orlando: il giurista*, in Senato della Repubblica, *Vittorio Emanuele Orlando: lo scienziato, il politico e lo statista*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 17 e ss.

Maurizio Fioravanti, *Il compromesso costituzionale. Riflessioni sulla genesi e sulla attuazione della Costituzione repubblicana*, su [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), 13 ottobre 2008.

Ernesto Galli della Loggia, *La morte della patria. La crisi dell'idea di nazione dopo la seconda guerra mondiale*, in Giovanni Spadolini (a cura di), *Nazione e nazionalità in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1994.

Ernesto Galli della Loggia, *Il mito della Costituzione*, in Giovanni Belardelli, Luciano Cafagna, *id.*, Giovanni Sabbatucci, *Miti e storia dell'Italia unita*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 187 e ss.

Paolo Grossi, *L'Europa del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Fulco Lanchester, *Pensare lo Stato. I giuristi nell'Italia unitaria*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

Massimo Luciani, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, in "Politica del diritto", 1991, p. 183 e ss.

Stefano Merlini (a cura di), *Piero Calamandrei e la costruzione dello Stato democratico 1944-1948*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Stefano Merlini, *I partiti politici ed il metodo democratico*, relazione presentata al XXIII convegno annuale dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, Alessandria, 17 ottobre 2008, su <http://associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convegni/aic200810/index.html>



Costantino Mortati, voce *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Giuffrè, Milano, 1962, p. 214 ss.

Costantino Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, CEDAM, Padova, 1973.

Livio Paladin, *Per una storia costituzionale dell'Italia repubblicana*, il Mulino, Bologna, 2004.

Livio Paladin, *La questione del metodo nella storia costituzionale* (1997), in *id.*, *Saggi di storia costituzionale*, a cura di Sergio Bartole, il Mulino, Bologna, 2008, p. 13 e ss.

Paolo Pombeni, *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, il Mulino, Bologna, 1979.

Paolo Pombeni, *La Costituente. Un problema storico-politico*, il Mulino, Bologna, 1995.

Gaetano Quagliariello, *Il partito e la forma di governo nella riflessione dei liberali e degli azionisti nella stagione costituente*, in Silvano Labriola (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, I, *Sovranità e democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 81 e ss.

Paolo Ridola, voce *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, p. 66 e ss.

Emanuele Rossi, *I partiti politici*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

Pietro Scoppola, *Gli anni della Costituente fra politica e storia*, il Mulino, Bologna, 1980.

Pietro Scoppola, *La Repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, il Mulino, Bologna, 1997.